◆ Una nota della Suprema Corte corregge il tiro: «Dovranno essere ripetute solo le deposizioni dei testimoni essenziali per i procedimenti»

# Diliberto rassicura Caselli: «Salveremo i processi ai boss»

La magistratura si divide tra pro e contro E spunta un'altra sentenza della Cassazione

**SAVERIO LODATO** 

l'Unità

PALERMO La Cassazione corregge il tiro in corsa, tranquillizza i magistrati antimafia, allontana le interpretazioni più pessimistiche. Dire che stia facendo marcia indietro, sarebbe una semplificazione. Indubbiamente, il violentissimo braccio di ferro con Caselli ha evidenziato all'intera opinione pubblica qual è la posta in gioco: azzeramento dei più grossi processi di mafia; scarcerazione di fior di boss per decorrenza

che sarebbero di-GERARDO ventati biblici per D'AMBROSIO la giustizia italiana (già per sua na-«La Corte tura modulata su ha ribadito passi sesquipedali). Ora anche il governo è direttamente interessato alla questione: il pienamente faccia a faccia fra da condividere» Caselli e il mini-

stro di grazia e giustizia Öliviero Diliberto si è concluso con la consegna al ministro di un «libro nistro, ne avrebbe preso atto e anticipato provvedimenti «ad hoc» in tempi

Ma andiamo con ordine. L'altra notte, durante il «Costanzo Show», Caselli aveva parlato di giudici di Cassazione che «fanno benissimo il loro mestiere. anche se qualche volta in maniera burocratica». Una frase dura, ma certamente non improvvisata. Faceva seguito a dichiarazioni altrettanto dure della Cassazione che in precedenza aveva espresso «sconcerto» per la reazione del procuratore di Palermo a quella sentenza che impone che siano riascoltati tutti i testimoni nell'eventualità che il collegio giudicante abbia subito modifica-

Alle 14 di ieri, l'agenzia Ansa da Roma ha riportato una serie di «precisazioni» raccolte in ambienti della Suprema Corte. Non esiste il rischio che i processi ripartano da zero: vero è che bisogna tornare ad ascoltare il testimonee che non è consentita la lettura in aula delle dichiarazioni precedenti, ma solo quando la dichiarazione del testimone «è essenziale» ai fini della decisione della corte. Sarà lasciata alla discrezionalità del presidente la graduatoria dei testi «essenziali»? Quest'aspetto, al momento, non viene chiarito. Forse lo sarà in seguito. Ma «le voci dalla Cassazione» precisano anche altri aspetti: se, ad esempio, non è più possibile riascoltare il testimone che magari - nella fase di passaggio dalla vecchia corte a quella nuova - risultasse irrintracciabile, non si verificherebbe alcuna tragedia: la lettura dei verbali precedenti andrebbe benissimo. E se il «testimone essenziale», invece, torna al pretorio per cambiare versione? Sarà compito del giudice contestare la difformità e acquisire agli atti la versione primaria.

«Il quadro si comincia a precisare meglio»: è il commento laconico, ma che apre la porta al dialogo, raccolto ieri in ambienti della Procura di Palermo, C'è da notare che le «precisazioni» della Cassazione finiscono con l'anticipare in maniera inusuale - quella che sarà la motivazione definitiva della sentenza. Come si ricorderà l'«irritazione» dei giudici della Suprema Corte nasceva dal fatto che le polemiche si erano accese in una fase in cui è noto solo il «dispositivo». Evidentemente, l'irrompere dei media in questo scenario delicatissimo ha provocato la decisione dei giudici di Cassazione di bruciare i tempi per evitare che si innescasse una spirale senza fi-

Tanto rumore per nulla, allora? È molto presto per un bilancio conclusivo. I grandi processi (da quello a Giulio Andreotti a quello per la strage di Capaci, da quello ai killer di Salvo Lima aquello per gli assassini di padre Puglisi,

o dei poliziotti Ninni Cassarà e Beppe Montana) risulterebbero oggi molto più tutelati aseguito delle «precisazioni» rese note dall'Ansa. Ma come dice un antico adagio: i guai non vengono mai da

C'è, infatti, un altro versante, anch'esso processuale, che desta preoccupazioni. Ancora una volta la Cassazione; ma questa volta con una sentenza dell' 11 giugno 1998. Per i reati di rapine ed estorsioni aggravate (pene oltre i 24 anni), stabilisce il passaggio di competenza dal Tribunale alla corte d'assise. À questo proposito - almeno sino a ora non si registrano interpretazioni «correttive». A conti fatti, un «gruppone» di imputati - fra le 100 e le 150 persone potrebbe imboccare la porta principale del carcere e togliere il disturbo: per decorrenza termini. C'è chi la chiama «microcriminalità» per distinguerla dalla «macro», quella mafiosa. Ma ormai sono giochi di parole. È dimostrato che Cosa Nostra, proprio perché ha smesso di spargere sangue per le strade (ma attenzione: se è «costretta» a sparare continua a farlo) ha infittito la maglia del racket sul territorio. E gli estorsori sonoboss di Cosa Nostra a pienissimo titolo. Fiutata l'aria che tira, molti difensori avrebbero già avanzato domanda di scarcerazione, altri sarebbero pronti a fa-

Si è dichiarata «incompetente» la seconda sezione del Tribunale, presieduta

PALERMO All'indomani dell'allarme lanciato da Gian Carlo Caselli sui «processi che non finiscono mai», il palazzo di giustizia di Palermo torna a fibrillare per un'altra decisione della Corte di Ĉassazione. Imputati di rapine ed estorsioni aggravate, delitti per i quali la pena edittale supera i 24 anni di reclusione, chiedono la libertà, per scadenza di termini di custodia, dopo una sentenza della Cassazione dell'11 giugno del 1998 (un'altra ancora rispetto alla decisione di cui s'è parlato in questio giorni). La Corte suprema ha stabilito, infatti, che la competenza a giudicare per queste imputazioni non è del tribunale ma della Corte d'assise. La Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dai difensori di due imputati per reati non di stampo mafioso contro un'ordinanza del tribunale di Palermo. Gli avvocati avevano chiesto che il tribunale si dichiarasse incompetente. A Palermo, secondo un monitoraggio di massima, sarebbero 130 gli imputati che hanno presentato richiesta di lasciare le carceri. La seconda sezione del tribunale ha rinvia-

da Leonardo Guarnotta, che ha rinviato in Procura il processo a nove rapinatori. Sono accusati dì avere messo a segno (nel 1995) una rapina ai danni di una delle famiglie di gioiellieri più famose a Palermo - i Fiorentino - che fruttò quasi un miliardo. Adesso il pm Maurizio De Lucia, dovrà riformulare al gip tutte le sue richieste. E osserva: «Ci troviamo di fronte alla prospettiva che i boss già condannati in primo e secondo gradotornino in libertà»

Come si vede, la carne al fuoco non

manca. Col passare delle ore si delineano posizioni e schieramenti di una gigantesca «querelle» che attraversa i grandi Palazzi della magistratura italiana. A schierarsi «pro Cassazione», quantomeno in linea di principio, è Gerardo D'Ambrosio, procuratore aggiunto a Milano. «La Cassazione - ha dichiarato all'Ansa - ribadisce un concetto da condividere. Se il codice prevede che la prova si formi in dibattimento l'immutabilità dei giudici è un principio che non può non essere rispettato». Ma avverte: «Bisogna vedere che cosa dice precisamente questa sentenza della Cassazione. Francamente non si capisce bene se si riferisca alle testimonianze rese oralmente o registrate. C'è una certa differenza. Un verbale non consente una valutazione complessiva ad un giudice. Ma anche nel caso di registrazioni, non è semplice pensare di far rivedere ore ed ore di deposizioni ad un giudice che su-



### Un promemoria della Procura sui mafiosi messi in libertà

to alla procura gli atti del processo a curatore ha prospettato al Guardasigilnove rapinatori dichiarandosi «incompetente». Secondo il presidente Leonardo Guarnotta, la contestazione delle aggravanti comporta un innalzamento della pena base che raggiunge la soglia dei 26 anni e otto mesi, oltre alle sanzioni pecuniarie. «Conseguentemente la pena massima prevista per il reato di rapina aggravata contestata - si legge nella decisione- supera il limite fissato dall'art. 5 del codice di procedura penale, per il quale sono di competenza della Corte di assise i delitti per i quali la legge stabilisce la pe-

na dell'ergastolo o della reclusione. E di conseguenza una modifica legislativa delle regole per la determinazione della competenza giurisdizionale in materia penale è stato uno dei temi all'attenzione del ministro Oliviero Diliberto, dopo l'incontro dell'altra sera con Caselli. A via Arenula il pro-

li la situazione determinatasi a Palermo in relazione a un'altra sentenza della Cassazione emessa nel giugno scorso, e la necessità di scongiurare la scarcerazione di un centinaio di pericolosi estortori mafiosi. Gli uffici di via Arenula sono al lavoro per tappare le falle. Al ministro Caselli ha consegnato una articolata memoria che riassume i rischi di un'applicazione generalizzata di questa sentenza delle sezioni unite della Cassazione. «Se la tesi dovesse consolidarsi si verificherebbero una serie di effetti gravissimi sul piano della difesa sociale», è scritto

nella memoria. Secondo la Procura di Palermo per «numerosi imputati mafiosi di gravissimi fatti di estorsione e dirapina», se i processi ricominciassero da capo, i termini di custodia cautelare, nonostante una nuova iniziale decorrenza, non potrebbero superare il doppio del termine di fase, come previsto dalla Corte Costituzionale e, quindi, «scadrebbero dopo pochissimo - è scritto nella memoria - atteso che l'eccezione viene presentata alla fine dell'istruzione dibattimentale e quindi quando si è pronti alla discussione finale».

«In secondo luogo - prosegue la memoria - si verificherebbe un gravissimo aggravio di lavoro per le corti di assise che si troverebbero a dovere affrontare oltre ai numerosi processi per omicidio tuttora in corso e quelli prossimi al rinvio agiudizio, anche i processi per estorsione e rapina che abbiano la caratteristica dell'essere pluriaggravati». «È di tutta evidenza concludono i magistrati - che tale fenomeno comporterebbe la paralisi totale con conseguente, concreto, rischio di scarcerazione per decine di pericolosissimi esponenti mafiosi».

### **UN PRINCIPIO INCONTESTABILE**

di VITTORIO BORRACCETTI

on si conosce ancora la motivazione della sentenza della Cassazione la quale la constanta della constanta dell Cassazione, la quale ha deciso che nel caso di mutamento della composizione del giudice del dibattimento debba essere ripetuta l'assunzione delle prove testimoniali già effettuate, ma la discussione è già cominciata. Non sulla giustezza o meno del principio affermato, ma sulle sue conseguenze sui processi in corso. In tal modo si nega autonomia e rilevanza alle norme del processo considerate in se stesse, se ne afferma implicitamente l'uso essenzialmente strumentale rispetto a scopi di altro genere, sia pure nobilissimi e di interesse generale; questa è la logica dell'emergenza che pretende l'adeguamento delle forme del processo agli

scopi dell'attività repressiva. Il principio ribadito dalla Corte è ovvio e incontestabile, dev'essere il giudice che assume le prove a decidere, se quindi nel corso del processo la sua composizione muta, l'assunzione dev'essere ripetuta. Tant'è vero che per ovviare agli inconvenienti derivanti dal possibile mutamento della composizione per impedimento di taluno dei componenti il collegio, è stato introdotto per i giudizi davanti alla Corte d'assise l'istituto dei giudici supplenti. Dunque, il principio è addirittura ovvio; l'unica riserva potrebbe riguardare il caso in cui su accordo delle parti e con il consenso del giudice si dia lettura del verbale della precedente assunzione: in tal caso pretendere la ripetizione dell'atciare daccapo. to sarebbe un formalismo esagerato. Naturalmente l'affermazione del principio apre una serie di problemi nei processi in corso; mentre è fuori discussione che si debbano ricitare e risentire coloro che hanno già deposto, c'è da chiedersi che tipo di utilizzazione sia possibile per i verbali delle dichiarazioni già rese, specie nei casi di non comparizione del dichiarante. Ma a tali questioni i giudici possono e debbono trovare risposta con l'interpretazione delle norme vigenti e solo se la soluzione sia impossibile si porrà un problema di intervento del legislatore. La Cassazione ha svolto correttamente la propria funzione di tutela della corretta interpretazione della legge. Semmai può essere rimproverata di aver adottato in passato interpretazioni della

quella tutela ma a salvare comunque le decisioni dei giudici di merito, in tal modo finendo per privare questi ultimi di principi processuali certi e indiscutibili. Non si può peraltro fermarsi a queste considerazioni. Non si può trascurare il fatto che il sistema processuale penale è arrivato ad un grado intollerabile di inefficienza; se i processi durano anni, tutti gli istituti coerenti con la logica del processo orale e in contraddittorio entrano in sofferenza. Si deve intervenire presto e bene per assicurare da un lato che il processo mantenga le proprie caratteristiche essenziali, e tra queste è sicuramente il principio ribadito dalle sezioni unite; dall'altro che all'insieme dell'ordinamento sostanziale e processuale e dell'organizzazione giudiziaria siano restituite coerenza e funzionalità. La sentenza della Cassazione deve convincere che è dovere ineludibile trovare una convergenza su alcuni principi di fondo condivisi, che consentano di ricostruire un sistema processuale nel quale tutti possano riconoscersi.

legge processuale finalizzate non a

Segretario nazionale Md

### L'INTERVISTA

## L'ex pm Natoli: «Il vero problema è la giustizia tartaruga»

**ROMA** «Se la motivazione della sentenza della Cassazione dovesse limitarsi a prendere in considerazione la posizione del testimone tecnicamente inteso, allora l'allarme sulle conseguenze di quel pronunciamento sarebbe da ridimensionare». Gioacchino Natoli, già sostituto procuratore a Palermoe da qualche mese membro del Csm, commenta così le nuove indiscrezioni che filtrano dalla Cassazione e che rappresentano una correzione di tiro rispetto alle polemiche sui processi infiniti innescate dalla sentenza del 15 gen-

Cosa si intende per testimone tec-

nicamenteinteso? «Una persona che riferisce esclusivamente il fatto altrui e non ha mai rivestito la posizione di indagato in quello o in altri procedi-

ALLARME RIENTRATO? «Se la sentenza riguardasse soltanto il testimone

anche gli imputati? «Allora l'allarme rappresentato dal procuratore di Palermo andrebbe ad indicare una situazione di

motivazione

zione dovesse

riguardare

mente grave». Dottor Natoli, tante polemiche sulla interpretazione di indiscrezioni che si sarebbero rilevate parziali. Un polverone, quindi?

pericolo concreto ed estrema-

«Già mercoledì ci trovavamo davanti ad una interpretazione. Presumo che il tenore della decisione della Cassazione vada nel senso riportato dalle agenzie di oggi (ieri ndr.). Peraltro c'è da dire che la si-IL CASO tuazione concreta che aveva dato LIMITE luogo al pronunciamento della Suprema corte riguardava un imputato di usura. In quel processo, che si era celebrato a Benevento, un testimone non era stato risentito dal nuovo collegio che era subentrato al primo. Esi trattava, appunto, di un testimone in senso tecnico. Quindi: se la sentenza della Cassazione ha preso in considerazione esclusivamente que-

sto fatto è chiaro che tutti i processi nei quali analoga situazione si è verificata per imputati o imputati di reato connesso non incappano nel mutamento di giurispruden-Le notizie che filtrano dalla Cas-

«Per il processo mento dei processi?

«Nel nostro sia Palermo stema non esici sono già stati ste l'obbligo giuridico di seguire una sengradi di giudizio» tenza della Cassazione seppu-

re resa a sezioni riunite. Qui non ci troviamo di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale ma ad una indicazione che potrebbe, in linea assolutamente teorica e con adeguata motivazione riferita al caso concreto, essere disattesa da qualsiasi altro giudice»

Le polemiche di questi giorni ripropongono il tema del nuovo

si determineprocesso penale. Anche il procuranno anche ratore generale presso la Cassazione parla di fallimento. Lei concosì nuove lungaggini dividequesto giudizio? nello svolgi-

«Il problema esiste. Nel nostro paese si pretende di coniugare il principio di oralità con tutte le garanzie dei tre gradi di giudizio e dei procedimenti incidentali sulla libertà che li accompagnano. Poi, magari, ci lamentiamo del fatto che questo complesso di garanzie comporta una durata smisurata dei processi. Negli altri sistemi di tipo accusatorio il dibattimento si svolge in un unico grado. Il ricorso in appello è un fatto eccezionale e non si verifica il dato che poi, magari, la corte suprema annulla una sentenza e si riparte dall'inizio. Un esempio illuminante? Per l'omicido del capitano Basile, a Palermo dall'80 ad oggi si sono tenuti dodici o tredici giudizi.

### **COME IL GIOCO DEL MONOPOLI**

di **GIOVANNI DI CAGNO** 

e precisazioni «ufficiose» della Corte di Cassazione sulla reale portata della sentenza del 15 gennaio consigliano una particolare cautela nei commenti. riservando non formalmente ogni giudizio alla lettura della motivazione. Una riflessione, tuttavia, si impone: se la Cassazione si è limitata a ribadire un principio «logico», se si considera «scontato» che il giudice che ascolta il testimone sia sempre e comunque quello che decide, come mai la sentenza ha provocato tante reazioni?

Credo che la risposta a questo interrogativo risieda nel profondo malessere che ogni operatore del diritto avverte di fronte alla situazione del processo penale in Italia, processo che oramai sembra diventato una sorta di corsa a ostacoli, in cui l'obiettivo dell'accusatore e del difensore non è più quello di far trionfare ciascuno la «propria» verità, ma quello di arrivare o non arrivare a sentenza definitiva prima della prescrizione del reato. Come nel Monòpoli, tutto è casuale: se l'imputato pesca la carta sbagliata va in prigione (in genere, proprio come nel gioco che facevamo da bambini, del tutto metaforicamente...); se la carta sbagliata (un giudice che si ammala e deve essere sostituito, una incompatibilità che insorga, un intervento legislativo i cui effetti vengano considerati retroattivi) la pesca il pm, il processo resta fermo un giro e deve comin-

Pendono in Italia circa quattro milioni e mezzo di procedimenti penali cui risultano addetti circa cinquemila magistrati, i quali devono ovviamente fare fronte anche alle sopravvivenze (due milioni di denunce solo nel primo semestre '98!); ogni magistrato dovrebbe dunque occuparsi di circa mille processi pendenti oltre le sopravvivenze, mentre con i ritmi attuali ogni anno si riescono a celebrare solo poche migliaia di processi; quand'anche, allora, i magistrati doves sero per un miracolo raddoppiarsi, ugualmente i tempi di smaltimento dei processi non sarebbero compatibili con le esigenze di una società civile e con i tempi imposti dalle regole attuali: in realtà ci stiamo avviando verso una sorta di «sanatoria» generalizzata dei reati per effetto delle prescrizioni. Occorre fare qualcosa, e subito. Dobbiamo prendere coraggiosamente atto che l'attuale sistema, che pretende di garantire per tutte le ipotesi di reato non semplicemente un processo «giusto» ma un processo fatto di sofisticatissime garanzie (tipo ripetere l'assunzione di tutte le prove auando un giudice si ammali e debba essere sostituito...), che cioè pretende di garantire tutto a tutti,

finisce per non garantire nessuno. Non voglio qui entrare nel merito dei rimedi contro questa situazione su cui da anni il Parlamento si arrovella. Dico solo che è da tutti riconosciuto come il rito accusatorio presupponga la celebrazione di pochi dibattimenti, appunto quelle poche migliaia che si riescono a celebrare oggi in Italia. Per il resto. dovrebbero funzionare i riti alternativi, da noi falliti proprio perché l'imputato trova più conveniente aspettare il decorso della prescrizione piuttosto che patteggiare la pe-

L'unico sistema per incentivare il ricorso ai riti alternativi, allora, mi sembra quello di sospendere il decorso dei termini di prescrizione nel corso del processo penale, il che non comporterebbe lesione di alcun principio o garanzia costituzionale, ma solo applicazione di un principio che opera da sempre nel proces-

so civile. Quanto alla sentenza della Corte da cui siamo partiti, forse il richiamo al processo civile potrebbe aiutare tutti a capire di cosa stiamo parlando. Anche il rito del lavoro è ispirato, come il processo penale accusatorio, ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza; anche nel rito del lavoro si trattano a volte questioni di straordinaria importanza per i cittadini, basti pensare ai licenziamenti di capifamiglia monoreddito; eppure, in quasi trent'anni di processo del lavoro non ho sentito nessuno sostenere che la sostituzione del giudice debba comportare la ripetizione di tutti gli atti istruttori... Mettiamoci d'accordo, per favore, perché le garanzie costituzionali

devono valere per tutti! Componente il Consiglio Superiore della Magistratura

sazione fanno riferimento ai te-

stimoni «essenziali» che dovreb-

bero essere risentiti in aula. Non